



[Sentenza n. 231 del 2021](#)

Presidente: Giancarlo Coraggio - Giudice relatore e redattore: Giuliano Amato
decisione del 20 ottobre 2021, deposito del 2 dicembre 2021
[comunicato stampa del 2 dicembre 2021](#)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: [ordinanza n. 206 del 2020](#)

parole chiave:

MINORI – MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE – LIMITI DI PENA – DELEGA
LEGISLATIVA – DISCREZIONALITÀ DEL LEGISLATORE DELEGATO

disposizioni impugnate:

- artt. 4, comma 1, e 6, comma 1, del [decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121](#)

disposizioni parametro:

- artt. 3, 27, terzo comma, e 31, terzo comma, della [Costituzione](#)

dispositivo:

rigetto

La Corte costituzionale era stata chiamata a decidere, da un'ordinanza del Tribunale per i minorenni di Brescia, in funzione di tribunale di sorveglianza, **sulla legittimità costituzionale della disciplina concernente l'accesso alle misure alternative da parte dei condannati minorenni**. In particolare, erano stati impugnati gli artt. 4, comma 1, e 6, comma 1, del d.lgs. n. 121 del 2018: il primo circoscrive l'esperibilità dell'affidamento in prova ai servizi sociali ai casi in cui la pena detentiva da eseguire non superi i quattro anni; il secondo limita la possibilità di disporre la detenzione domiciliare o l'affidamento in comunità ai casi in cui detta pena non sia superiore ai tre anni. Il rimettente ipotizzava la lesione: dell'art. 3 Cost., reputando che le norme censurate stabiliscano un trattamento penitenziario dei minori sostanzialmente analogo a quello degli adulti, a dispetto del fatto che, a parità di sanzione detentiva da espiare, ben diversi sono gli effetti della stessa pena sull'adulto e sul minore in crescita; degli artt. 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost., poiché la previsione di un rigido limite di pena anche per il minore può in concreto rivelarsi una dannosa interruzione dei processi evolutivi in atto, in contrasto con la funzione rieducativa della pena e con il principio dell'individualizzazione del trattamento; dell'art. 76 Cost., poiché le norme impuginate contrasterebbero con i principi recati dall'art. 1, comma 85, lett. p), numeri 5) e 6), della legge delega n. 103 del 2017, i quali prevedono l'ampliamento dei criteri di accesso alle misure alternative alla detenzione e l'eliminazione di ogni automatismo nella concessione dei benefici penitenziari.

La Corte dichiara **non fondata** la questione di legittimità costituzionale riferita all'art. 76 Cost., osservando *in primis* come **la disciplina censurata non abbia trascurato il principio della legge**

delega, relativo all'ampliamento dei criteri di accesso alle misure penali di comunità: ai fini della messa in prova ai servizi sociali, la differenza rispetto al regime riservato agli adulti – che pure contempla la possibilità in alcuni casi di disporre tale misura ove la pena detentiva non superi i quattro anni – consiste nella valutazione giudiziale delle condizioni soggettive di adozione della misura di comunità, che nel caso dei minori non può prescindere dalla considerazione del programma di intervento educativo, teso a qualificare in termini personali e individualizzati il trattamento penitenziario; ai fini della detenzione domiciliare minorile, oltre alle prescrizioni relative alle attività di istruzione, di formazione e di lavoro, volte a promuovere l'educazione e l'inclusione sociale, il censurato art. 6, comma 1, innalza a tre anni il limite di pena residua, a fronte di quello di due anni previsto dall'art. 47-ter, comma 1-bis, della legge n. 354 del 1975 (ordin. penit). La Corte ammette, peraltro, che nel raffronto con i corrispondenti istituti dell'ordin. penit. i riflessi applicativi di questa estensione possano in concreto rivelarsi piuttosto esigui. Tuttavia, data la coerenza rispetto alla *ratio* della delega, **l'estensione del prescritto "ampliamento"** – da valutarsi con riferimento alla precedente disciplina applicabile ai condannati minorenni – **è stata affidata alla discrezionalità del legislatore delegato chiamato a darvi attuazione, non avendone la legge di delegazione predeterminato la misura.** Ciò vale ad escludere la violazione dei criteri posti dalla legge delega, ma è **innegabile** – sottolinea la Corte – **che al fine di regolare l'accesso alle misure penali di comunità sono configurabili assetti diversi, più flessibili e attributivi di maggiori spazi per una valutazione giudiziale,** come era stato previsto dall'originario schema governativo di decreto legislativo. Quanto all'ulteriore criterio direttivo di cui si ipotizza la violazione, la Corte fa notare come nella legge delega «l'eliminazione di ogni automatismo e preclusione per la concessione e la revoca dei benefici penitenziari» sia riferita a quelli «in contrasto con la funzione rieducativa della pena e con il principio dell'individuazione del trattamento»: pertanto, tale criterio non esclude ogni e qualsiasi preclusione alle misure penali di comunità, ma solo quella che – indefettibilmente – comporti un effetto contrastante con la finalità educativa del condannato minorenne e con l'individualità del suo trattamento penitenziario. Non è il caso – continua il giudice delle leggi – della **disciplina censurata,** che **reca limiti correlati non al titolo astratto di reato, né all'entità della pena edittale, né a quella della pena irrogata o applicata, ma alla durata di quella residua ancora da espiare, conferendo specifico rilievo allo stato di avanzamento del percorso rieducativo.** Inoltre, i suddetti limiti relativi all'applicazione delle misure alternative non sono disgiunti da una valutazione giudiziale del caso concreto e dall'elaborazione di una prognosi individuale, i cui presupposti si pongono all'interno delle coordinate stabilite dal legislatore delegato.

La Corte **rigetta** anche le questioni di legittimità costituzionale riferite agli artt. 3, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost. Nel caso di pene superiori ai limiti stabiliti dalle disposizioni censurate non può ritenersi né irragionevole, né sproporzionato, esigere che al condannato sia (temporaneamente) inibito l'accesso all'affidamento in prova o alla detenzione domiciliare: ciò discende dal rispetto di altrettanto fondamentali esigenze di tutela connesse a condotte criminose che siano state ritenute, in concreto e attraverso un rigoroso accertamento giudiziale, meritevoli di sanzioni penali elevate. Né è possibile – aggiunge la Corte – rinvenire un contrasto con la funzione rieducativa della pena: la disciplina impugnata non preclude la possibilità di fruire di altri benefici penitenziari previsti dal d.lgs. n. 121 del 2018. All'uopo, il giudice delle leggi, da un lato apprezza sul piano sistematico il complessivo disegno riformatore insito nel suddetto decreto legislativo e, in particolare, le rilevanti innovazioni nell'organizzazione degli istituti penali per i minori; dall'altro, tiene a ribadire che **assetto più flessibili e attributivi di maggiori spazi per una valutazione giudiziale** – come era stato previsto dall'originario schema governativo di decreto legislativo – **risulterebbero particolarmente appropriati.**

Eva Lehner